



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"ENRICO FERMI"

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

(delibera C.d.I. del 30/06/2022 - delibera C.d.D. del 15/06/2022)

Fonti normative

Articoli 7,10, 396, 459 del decreto legislativo 297/94;
Art. 25 del decreto legislativo 165/2001;
D. Lgs. 150/2009;
Gestione organico dell'autonomia;

Premessa

Al Dirigente Scolastico viene assegnato, in relazione al proprio ruolo e alle funzioni connesse, il compito di garantire, attraverso i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, la qualità dei processi formativi.

Poiché l'assegnazione dei docenti alle classi costituisce un'operazione delicata, che può incidere sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento oltre che sul clima relazionale, le eventuali richieste/preferenze dei docenti vanno temperate con l'esigenza di garantire condizioni generali di contesto che predispongano al pieno sviluppo del diritto allo studio degli studenti. Da qui inoltre la necessità di operare scelte che, da un lato, rispondano a criteri oggettivi e trasparenti e, dall'altro, tengano conto, attraverso un'attenta analisi dei dati a disposizione, delle caratteristiche personali e delle dinamiche relazionali dei soggetti interessati anche al fine di garantire equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del consiglio di classe e tra i docenti e gli alunni.

In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.

Procedure

L'assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto e del parere espresso dal Collegio Docenti, dopo un'attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera.

Modalità assegnazione

Nei provvedimenti da assumere, vanno tenuti in considerazione l'organico effettivamente assegnato all'Istituto, le ore per disciplina che variano a seconda degli indirizzi, dell'anno di corso e delle classi di concorso di appartenenza dei docenti.

Ad ogni docente va assegnato il numero minimo di ore previsto per la costituzione di una cattedra (18), che, in base al numero di ore della disciplina di insegnamento e delle ore effettivamente disponibili, può anche essere elevato ulteriormente. In caso di presenza di spezzoni e di disponibilità dell'interessato, il numero di ore può essere elevato fino ad un massimo di 24.

Nell'ambito della gestione dell'organico dell'autonomia, ai docenti possono essere affidate cattedre con orario inferiore alle 18 ore, con la destinazione delle ore residue a progetti di potenziamento, recupero, arricchimento dell'offerta formativa e organizzazione.

Criteri generali

1. Per le assegnazioni delle cattedre al personale docente già in servizio nell'Istituto, sarà di norma considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico. Si terrà conto di tutto quanto consente di coniugare la continuità didattica con la necessità di formare un gruppo di docenti armonioso ed equilibrato per affinità culturali, metodologiche e pedagogiche.
2. Equa distribuzione dei docenti sui diversi indirizzi e sulle diverse classi in modo che alle classi venga garantita pari opportunità di fruire di personale stabile. Non è considerata interruzione della continuità didattica lo spostamento di un docente da un corso all'altro al fine di omogeneizzare i Consigli di classe per quanto concerne la percentuale di personale di ruolo, non di ruolo e che usufruisce della legge 104, presente in ciascuno di essi, in modo che non vi siano corsi avvantaggiati dal punto di vista della continuità, proprio perché essa viene considerata un valore cui tutti gli studenti devono accedere nei limiti del possibile.
3. L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto e vincolante poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta.
4. Nel limite del possibile distribuire, per ogni disciplina, docenti diversi nelle classi quinte per non gravare l'impegno degli Esami di Stato, in relazione alla presenza dello stesso docente in più commissioni.
5. Nei limiti del possibile dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente.
6. Per quanto riguarda, poi, l'assegnazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo, in caso di più richieste, verrà applicato il criterio di seguire il punteggio nella graduatoria interna.
7. Le forme di verticalizzazione per alcuni insegnamenti, dal primo al quinto anno verranno assegnate laddove si ravvisi la necessità di una più razionale organizzazione delle cattedre, anche al fine di concentrare gli impegni pomeridiani. Vanno distribuite, per quanto possibile, le classi in numero equivalente.
8. L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto, compatibilmente con l'organico di istituto assegnato, della continuità riferita alla classe in cui risultano inseriti gli stessi alunni seguiti nel corso dell'anno precedente e delle specializzazioni legate ad una certa disabilità nonché delle singole situazioni specifiche degli alunni

Deroga ai criteri

In casi particolari (per situazioni problematiche rilevate) sulla base dei dati a propria disposizione e valutata attentamente la situazione specifica, al fine di garantire le migliori condizioni organizzativo-didattiche, il Dirigente Scolastico può derogare rispetto ai criteri precedentemente indicati, compiendo scelte funzionali alla piena attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti.

Tivoli, 30-06-2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Annamarina Iorio
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)*